

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2333 del 09/05/2022
Oggetto	VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO RILASCIATA CON ATTO DET-AMB-2017-3360 DEL 28/06/2017 IN COMUNE DI COMACCHIO (FE), DITTA: LOGONOVO S.R.L.. PRATICA: FE16T0013.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2484 del 09/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove MAGGIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: VARIANTE DI CONCESSIONE RILASCIATA CON DET-AMB-2017-3360 DEL 28/06/2017

COMUNE: COMACCHIO (FE).

CORSO D'ACQUA: CANALE NAVIGABILE.

RICHIEDENTE: COOP. LOGONOVO S.R.L.

PRATICA: FE16T0013.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli

artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

– le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

– la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

– la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

– la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

– la DEL-2019-102 del 07/10/2019 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli";

RICHIAMATA la determinazione n. DET-AMB-2017-3360 del 28/06/2017 con la quale la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna ha rilasciato per 6 anni alla Cooperativa Logonovo s.r.l., C.F./P.IVA 01370380386, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 445,00, con sovrastante un manufatto per ricovero attrezzature, pari quest'ultimo a mq 23,52, del Fiume Canale Navigabile nel Comune di Comacchio (FE), ad uso piazzale di pertinenza ad attività produttiva / commerciale (molluschicoltura), individuata al foglio 48 fronte particella 1226 del Comune di Comacchio (FE); Cod. Proc. FE16T0013;

DATO ATTO che con determinazione n. DET-AMB-2020-1899 del 27/04/2020 la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell' Emilia - Romagna ha assentito la variante alla concessione rilasciata con

determinazione sopra citata n. 3360 del 28/06/2017 per ampliamento dell'area occupata portandola ad un'estensione complessiva di 1.182 mq così utilizzati: piazzale 550 mq, area cortiliva 367 mq e strada di accesso 265 mq.;

PRESO ATTO della domanda di variante pervenuta in data 25/02/2019 registrata al PG/2019/29892 di pari data con cui la sig.ra Mezzogori Giuseppina, c.f. MZZGPP88P54C814J residente in via Antonio Gramsci, 46 nel Comune di Comacchio (FE) in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta Cooperativa Logonovo s.r.l., C.F./P.IVA 01370380386, con sede legale in Via Valle Capre n. 22 nel Comune di Comacchio (FE), con la quale si chiede di posizionare strutture facilmente amovibili, costituite da un gazebo (parzialmente ricadente in area demaniale) e da un vano per servizi igienici (ricadente in area privata) nella medesima area demaniale assentita con determina n. DET-AMB-2017-3360 del 28/06/2017 e variata con determina n. DET-AMB-2020-1899 del 27/04/2020 della Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna;

RITENUTO di non pubblicare la predetta domanda sul BURERT in quanto trattasi di variante per il posizionamento di strutture amovibili su area demaniale già in concessione alla ditta ed in area privata di proprietà della ditta stessa;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT 4060002 "Valli di Comacchio";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 108 del 03/04/2019);
- Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità - Delta del Po (Provvedimento n. 6 del 17/01/2019);

– Comune di comacchio (Autorizzazione Paesaggistica PG/2022/62740 del 14/04/2022);
che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO il regolare pagamento dei canoni per l'uso dell'area fino al 31/12/2022;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire l'inserimento di un manufatto facilmente amovibile (gazebo), in destra idraulica del canale Navigabile, fatti salvi diritti di terzi, in loc. Lido degli Estensi in Comune di Comacchio, occupante parzialmente l'area demaniale catastalmente allibrata ad 'acqua pubblica' in adiacenza alla part. 1226 del fg 48 del Comune di Comacchio, così come indicato nel progetto presentato che è parte integrante del presente atto, nella concessione rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2017-3360 del 28/06/2017 e variata con determinazione n. DET-AMB-2020-1899 del 27/04/2020 della Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna, scadente in data 31/12/2025, scadenza che resta confermata dal presente atto;
2. di dare atto che la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali n. 3360 del 28/06/2017 e n. 1899 del 27/04/2020;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/05/2022 (PG/2022/76144 del 06/05/2022);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 rivalutato a sensi della DGR 1717/2021 in 1.175,13 euro, dando atto che l'importo pari a 521,00 euro versato in eccedenza per l'anno corrente sarà considerato come anticipo per le annualità successive;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.642,12 euro, già versato in relazione alla precedente concessione a titolo di deposito cauzionale;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.
11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

La Responsabile del Servizio

Dott. ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Cooperativa Logonovo s.r.l., C.F./P.IVA 01370380386, con sede legale in Via Valle Capre n. 22 nel Comune di Comacchio (FE) (cod. pratica FE16T0013).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Canale Navigabile, individuata al fg 48 fronte mappale 1226 (privato) del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è pari a totali mq 1.182, così destinati:
 - Piazzale di mq 550 mq sul quale ricadono per mq 23,52 un manufatto adibito a ricovero attrezzi e per circa mq 95,00 un manufatto facilmente amovibile (gazebo).
 - Area cortiliva di mq 367,00.
 - Strada privata di accesso all'area di mq 265 mq.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.175,13 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 1.642,12 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
3. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi.
4. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei

diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO, DAL
NULLA OSTA DELL' ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO E
DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL COMUNE DI COMACCHIO.**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico pertinente alle strutture amovibili, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1082 del 03/04/2019 nota prot. PG/2019/54948 del 05/04/2019 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

“1. La Coop. richiedente è autorizzata a posizionare strutture facilmente amovibili, costituite da un gazebo e da una vano per servizi igienici, ubicati in destra idraulica del canale Navigabile, catastalmente allibrati quale acqua pubblica in adiacenza alla part. 1226 (di proprietà) del fg 48 del Comune di Comacchio, così come indicato nel progetto presentato che è parte integrante del presente atto.

2. Ogni modifica all'uso dell'area, alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

3. E' espressamente vietato eseguire, nell'area data in concessione, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

4. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali ed escursioni di marea, prevedibili e non prevedibili. Il Servizio Area Reno e Po di Volano, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della Richiedente; resta inteso che questa Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

5. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.*

6. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua, nei rilevati arginali e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio Tecnico, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

7. *La Coop. richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, l'Atto di concessione rilasciato da Arpae, cui il presente Atto è allegato.*

8. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta rilasciato dall' Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità - Delta del Po con Provvedimento n. 6 del 17/01/2019:

“Vista l'istruttoria del servizio Tecnico Ambientale del 16/01/2019, si valuta che:

gli interventi proposti siano conformi alla normativa tecnica di attuazione del Piano di Stazione ed alle finalità individuate per l'area in oggetto nell'ambito del Piano per le strutture polifunzionali per la molluschicoltura approvate dall'Ente di Gestione a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate e non comportino incidenza negativa significativa, pertanto rilascia nulla osta alla soc.Coop Logonovo nella Persona del sig. Berritto Pasquale per

l'installazione di prefabbricato wc a servizio degli operatori dell'attività di molluschicoltura e della tensostruttura per protezione del prodotto (vongole) e valuta l'incidenza ambientale connessa all'installazione ed utilizzo negativa non significativa a condizione che:

- *il prefabbricato con funzione di WC venga inserito ambientalmente attraverso la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone (olmo n. 2 alberi e n. 15 arbusti di prugnolo piracanta fillirea) nelle aree poste a sinistra della via di accesso al piazzale;*
- *venga effettuata una gestione corretta della vasca di tenuta;*
- *si valuti l'opportunità di ridurre l'altezza della tensostruttura, che potrà avere altezza al colmo pari a 3 mt - 3,50 in modo da mantenere il profilo entro quello delle strutture già presenti nella medesima area;*
- *il telo di copertura della tensostruttura dovrà avere colorazione tale da favorirne l'inserimento ambientale, pertanto dovranno essere selezionate tinte quali il color cotto in analogia con le coperture delle strutture già presenti nell'area;*

Per quanto riguarda la valutazione di incidenza ambientale si ribadisce inoltre quanto già disposto per le precedenti proposte di intervento inerenti la medesima area:

- *E' vietato il taglio della vegetazione ripariale e di quella posta nelle aree limitrofe agli eventuali pontoni per la lavorazione guardiania sbarco, se non preventivamente autorizzate dai soggetti competenti;*
- *Eventuale strumentazione per la selezione ed il confezionamento del prodotto da installare nell'area sottostante la tensostruttura, in quanto punto di sbarco e lavorazione, dovrà essere dovrà essere dotata di idonee pannellature fonoassorbenti in modo da attenuare la propagazione del fronte sonoro;*
- *Per quanto riguarda la predisposizione di sistemi illuminanti delle aree interessate per sbarco/lavorazione dei prodotti si prescrive, qualora si ritenesse necessario prevederli, l'installazione di corpi illuminanti, in numero contenuto e caratterizzati da potenze limitate ed a*

basso consumo con direzionamento fasci luminosi esclusivamente sul pontone e dotati del massimo sistema di schermatura verso l'alto;

- *Qualora fossero già presenti sistemi di illuminazione che non soddisfano i requisiti sopra illustrati dovranno essere sostituiti contestualmente alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto pena decadenza della validità dello stesso;*
- *in merito alle eventuali perdite di materiali inquinanti quali vernici, oli e carburanti e quant'altro utilizzato nelle lavorazioni, si prescrive la puntuale revisione di tutte le strumentazioni e dei motori utilizzati, nonché la dotazione dei punti di lavorazione/sbarco e dei punti di guardiania dei presidi minimi di intervento in caso di verificarsi di incidenti e sversamenti nell'ambiente dei suddetti materiali (pad e rotoli assorbenti per idrocarburi).*

3. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Comacchio pratica A.P. n. 19/2019 rilasciato a seguito dell'istanza presentata dalla Cooperativa Logonovo s.r.l., C.F./P.IVA 01370380386 in data 06/2019 al comune stesso e trasmessa alla scrivente Agenzia in data 14/04/2022 con prot. n PG/2022/ 62740:

“Vista L'istruttoria tecnica del 02/07/2019 a firma dell'Arch. Stefania Brunetti; rilascia Autorizzazione paesaggistica alla ditta Cooperativa Logonovo (srl P.I. 01370380386) ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22.1.2004, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs 63/08, in ordine dell'intervento descritto in quanto ha valutato la compatibilità paesaggistica del progetto presentato in data 06/02/2019 registrato al Prot. Gen. n. 7936 riguardante Realizzazione di un vano tecnico ad uso WC e di una tensostruttura sito in Via Valle Capre [Lido degli Estensi], 22 nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza ... [a) i manufatti saranno installati temporaneamente per il tempo necessario al loro utilizzo nella stagione estiva e rimossi completamente a fine attività, sia la copertura, sia la struttura di sostegno. b) Il vano tecnico e la copertura della tettoia saranno di colore scuro sui toni dei marrone, cotto, grigio scuro.].

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, pertanto il presente atto non deve intendersi quale rilascio di Permesso di Costruire o altro titolo abitativo, che viene richiesto separatamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.LGS. N° 42 del 22/01/2004, l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquisita efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato”.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle maggiori somme determinate in base alla stessa l.r. 7/2004 e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.